

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

PREMESSA

I titolari sono responsabili per il versamento della contribuzione propria e dei relativi collaboratori, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimi.

A decorrere dall'anno 1993 (ai sensi della Legge 438/92) l'importo dei contributi da versare si calcola sulla **totalità dei redditi d'impresa**, compresi quelli percepiti per attività che non danno titolo all'iscrizione, denunciati ai fini Irpef nell'anno considerato. La determinazione del reddito d'impresa deve essere effettuata con riferimento a quanto stabilito dal capo IV del T.U.I.R. - DPR 22.12.1986, n. 917.

Inoltre la base imponibile dei Soci lavoratori di S.r.l. è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci.

NB: Precedentemente il contributo IVS era dovuto sul solo reddito d'impresa che aveva dato titolo alla iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente.

CONTRIBUTO MINIMO OBBLIGATORIO

È stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), **comunque dovuto** anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).

Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).

Il reddito minimo varia di anno in anno, e si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 (già £ 1.300.000), (art.6 della legge 31 dicembre 1991, n.415).

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, alle seguenti scadenze:

- 16 maggio
- 16 agosto
- 16 novembre
- 16 febbraio (dell'anno successivo)

NB: In caso di **prima iscrizione**, limitatamente al primo anno, è possibile che l'Istituto invii una emissione differita, con scadenze successive a quella del 16 maggio (ad es. 16 agosto).

CONTRIBUTO ECCEDENTE IL MINIMALE

Se il **reddito d'impresa** supera il reddito minimale devono essere versati i **contributi eccedenti il minimale** (o contributi a percentuale).

Il versamento avviene in **due acconti** di pari importo, calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente ed eventualmente **un saldo** (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all'anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.

Tali contributi, ai sensi del Decreto legge n° 63 del 15 aprile 2002 (convertito con modificazioni in legge n° 112 del 15 giugno 2002), **devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi** (IRPEF).

ANNO	1° ACCONTO E SALDO ANNO PRECEDENTE	2° ACCONTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
1999	21 giugno 1999	30 novembre 1999	Circ. 103 del 12.05.99
2000	20 giugno 2000	30 novembre 2000	Circ. 93 del 15.05.00
2001	20 giugno 2001	30 novembre 2001	Circ. 98 del 07.05.01
2002	20 giugno 2002	30 novembre 2002	Circ. 87 del 03.05.02
2003	20 giugno 2003	30 novembre 2003	Circ. 85 del 12.05.03
2004	21 giugno 2004	30 novembre 2004	Circ. 93 del 11.06.04
2005	20 giugno 2005	30 novembre 2005	Circ. 72 del 07.06.05
2006	20 giugno 2006	30 novembre 2006	Circ. 75 del 23.05.06
2007	18 giugno 2007	30 novembre 2007	Circ. 92 del 12.06.07
2008	16 giugno 2008	01 dicembre 2008	Circ. 64 del 05.06.08
2009	16 giugno 2009	30 novembre 2009	Circ. 79 del 06/06/09
2010	16 giugno 2010	30 novembre 2010	Circ. 73 del 14/06/09

CONTRIBUTO MASSIMO OBBLIGATORIO

I contributi sono dovuti nei limiti di un **reddito massimo imponibile**, determinato dalla somma:

- del limite di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di rendimento (2%) per la determinazione dell'importo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- della parte di reddito eccedente tale limite, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.

La **contribuzione massima obbligatoria** è determinata, per ogni singolo soggetto operante nell'impresa, applicando ai predetti importi le aliquote percentuali previste:

VERSAMENTO

Deve essere effettuato utilizzando i **modelli F24** inviati dall'Inps periodicamente.

La periodicità con cui l'Inps emette i modelli F24 ha il seguente andamento:

- **nel mese di aprile** (1^a scadenza 16 maggio) in relazione alle iscrizioni registrate a tutto il mese di febbraio;
- **nel mese di luglio** (1^a scadenza 16 agosto) in relazione alle iscrizioni registrate da marzo alla prima metà di giugno;
- **nel mese di ottobre** (1^a scadenza 16 novembre) in relazione alle iscrizioni registrate dalla seconda metà di giugno alla prima metà di settembre;
- **nel mese di gennaio dell'anno successivo** (1^a scadenza 16 febbraio) in relazione alle iscrizioni registrate dalla seconda metà di settembre fino alla prima metà di dicembre.

A decorrere dal **1 gennaio 2007** ai titolari di partita IVA (obbligati ad effettuare i versamenti erariali e previdenziali esclusivamente per via telematica) viene spedito un prospetto di liquidazione contenente l'indicazione degli importi e delle causali dei versamenti nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione dei contributi dovuti.

Diversamente, ai soggetti non titolari di partita IVA vengono spediti anche i modelli F24.